

Effepiella

N° 20 DEL 20 NOVEMBRE 2011



Anno I° n. 20/2011 - UIL FPL INFORMA - quindicinale di informazione politico-sindacale - www.uilfpl.it
Redazione e Direzione: Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@uilfpl.it
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIÀ PROPOSTA FLASH) - Direttore Responsabile Giovanni Torluccio - Distribuzione gratuita

SPECIALE PENSIONI

Le anomalie del sistema contributivo

osservazioni sul sistema pensionistico contributivo



Le anomalie del sistema contributivo “made in Italy”

Breve premessa

Dopo i primi interventi di riforma dell'ordinamento previdenziale del nostro Paese, attuati principalmente con il dec. Leg. 503 del 30 dicembre 1992, in presenza di un blocco delle pensioni di anzianità, il governo Dini, con la L. 8 agosto 1995, n. 335 ed in previsione di una potenziale situazione di possibile collasso dell'intero sistema pensionistico nel medio termine, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo sistema di calcolo dei trattamenti di pensione, definito “contributivo”.

L'esigenza di addivenire ad un meccanismo di determinazione dei trattamenti di quiescenza che ponesse in stretta correlazione l'onere previdenziale teorico per ogni lavoratore nel momento in cui questi poteva accedere alla pensione, con la sua speranza di vita, tarando quindi l'entità del trattamento stesso nell'ambito dell'arco temporale di tale speranza, era conseguente alla insostenibilità anche nel medio termine del costo previdenziale derivante dall'altro sistema di calcolo, definito retributivo, che poneva invece le sue basi esclusivamente su un coefficiente di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva maturata dal lavoratore (2%) e sulle retribuzioni da questi percepite negli ultimi periodi della sua vita lavorativa (media degli ultimi cinque anni di tali retribuzioni per l'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992 per il calcolo della prima quota e media degli ultimi dieci anni per quella maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione del rapporto per il calcolo della seconda quota), senza cioè nessun elemento che potesse influire sull'entità del trattamento in relazione alla predetta speranza di vita.

La sostanziale diversità dei due sistemi è proprio questo elemento ma, soprattutto, la possibilità, nel sistema contributivo, attraverso un coefficiente correlato a tale speranza di vita, di poter contenere il costo previdenziale complessivo del lavoratore, nell'ambito della contribuzione da lui e dal datore di lavoro versata all'istituto previdenziale nell'arco della vita lavorativa. Siamo quindi in presenza di un sistema (contributivo), a capitalizzazione individuale su base composta cioè, in termini più semplici, di una sorta di “conto corrente” sul quale affluiscono i contributi che vengono rivalutati annualmente sulla base delle variabili quinquennali del prodotto interno lordo (P.I.L.), rivalutazioni che vengono capitalizzate e che concorrono a produrre nuovi incrementi del “conto corrente” perché a loro volta oggetto di rivalutazione insieme ai contributi annualmente versati. Il risultato finale di tale operazione è il montante contributivo individuale che andrà a costituire la base di calcolo per la determinazione del trattamento di pensione attraverso un coefficiente attuariale correlato, come già sopra affermato, alla speranza di vita di volta in volta determinata sulla base dei tassi di mortalità accertati dall'ISTAT, sulla media fra uomini e donne.

Il sistema retributivo invece, proprio per le sue caratteristiche che si basano sullo scambio di solidarietà generazionale, cioè l'impegno dei lavoratori in attività a garantire con la contribuzione da loro versata agli istituti previdenziali il trattamento di pensione a coloro che avevano abbandonato il lavoro con la promessa che i lavoratori del futuro avrebbero fatto altrettanto, poneva seri problemi sulla garanzia di tenuta dell'intero sistema, poiché soggetto a

subire crisi finanziarie derivanti da cali occupazionali (minor flusso contributivo agli istituti previdenziali) o addirittura da bassa natalità (minor numero di potenziali lavoratori).

Il sistema contributivo si applica a quei lavoratori che erano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 nonché, per la quota di pensione riferita all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1996 fino alla cessazione del rapporto, a tutti coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non erano in possesso di una anzianità contributiva complessiva pari a 18 anni (senza arrotondamenti).

Il meccanismo di determinazione del trattamento di quiescenza nel sistema contributivo

Come abbiamo già sopra accennato, ogni lavoratore destinatario del sistema contributivo avrà l'onere di finanziare interamente il suo trattamento di quiescenza, esonerando lo Stato da interventi di concorso diretto nella spesa previdenziale.

Per perseguire tale obiettivo ogni lavoratore potrà contare esclusivamente sull'importo dei contributi annualmente accantonati e versati all'istituto previdenziale da lui stesso e dal proprio datore di lavoro che di fatto, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, sono il 33% dell'importo della retribuzione annua lorda complessivamente percepita mentre per il settore dei lavoratori autonomi e dei cosiddetti parasubordinati (co.co.co, co.co.pro.) tale aliquota è inferiore.

Tali accantonamenti vengono annualmente rivalutati sulla base delle variabili annuali del prodotto interno lordo (P.I.L.), cioè della ricchezza che il Paese

è in grado di produrre.

L'entità complessiva dell'accantonamento e della sua rivalutazione vengono capitalizzati e, anno per anno, producendo nuove rivalutazioni, vanno a costituire il "montante contributivo individuale" che costituisce la base di calcolo per determinare il trattamento di pensione di vecchiaia, unica tipologia di trattamento di quiescenza prevista dal sistema.

E' abbastanza evidente per ogni lavoratore destinatario del sistema, quanto sia importante non solo la continuità lavorativa possibilmente nella stessa tipologia per acquisire un accantonamento di importo piu' elevato, ma anche la costante crescita economica del Paese essendo le rivalutazioni correlate all'andamento del P.I.L.

Per far comprendere meglio quale sia la metodologia di determinazione del montante contributivo individuale, ho predisposto un prospetto di simulazione nel quale viene sviluppata la procedura di accantonamento della contribuzione e la sua rivalutazione, nell'arco temporale dal 1 gennaio 1996 (data di inizio della applicabilità del sistema) al 31 dicembre 2035, tenuto conto che i primi pensionamenti dei destinatari di tale sistema avverranno dal 2030 al 2035 (prospetto che è allegato in calce alla presente dispensa – pag.13-).

Le risultanze di tale simulazione, in termini di entità del montante contributivo, saranno poi utilizzate per evidenziare le anomalie che possono verificarsi negli importi dei trattamenti di quiescenza liquidati con il sistema contributivo.

Il montante contributivo individuale rilevabile dalla simulazione, è stato determinato sulla base di una retribuzione annua lorda di partenza al 1 gennaio 1996 pari ad €. 16.162,54 (importo stipendiale medio 5[^] q.f. CCNL EE.LL, compreso salario

accessorio) con incremento della stessa, anno per anno, del 2% costante, applicando l'aliquota di accantonamento del 33% (lavoratore dipendente), utilizzando, prudenzialmente, coefficienti di rivalutazione annua presunti del P.I.L., compresi fra l'1,062054 e l'1,009006.

Come abbiamo già affermato, l'altro elemento fondamentale che determina l'importo della pensione nel sistema contributivo, è il coefficiente attuariale correlato alla speranza di vita.

Tale coefficiente fu inizialmente determinato, nell'arco temporale dall'età anagrafica di anni 57 a quella di anni 65, dalla tabella A allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 6[^]), con previsione della sua revisione su base decennale, ovviamente al ribasso, in relazione al mutare delle condizioni della speranza di vita, meccanismo previsto dal comma 11 dello stesso articolo.

La legge 24 dicembre 2007, n.247, all'art. 1, comma 15, ha modificato quanto sopra, introducendo la revisione del coefficiente su base triennale, a far tempo dal 1 gennaio 2010.

Prendendo in esame quello riferito all'età anagrafica di anni 65, lo stesso, dal 1 gennaio 2010, è stato ridotto dal 6,136% al 5,620%, con un abbattimento dell'8,41%.

Uno degli elementi che oggi preoccupa particolarmente lo Stato è la cosiddetta "speranza di vita", cioè quanto mediamente vivono un uomo ed una donna, in particolare dopo che essi divengano pensionati e vadano quindi a costituire un onere.

La "preoccupazione", ovviamente di natura previdenziale, è conseguente al fatto che oggi viviamo piu' a lungo sia per il costante progresso della scienza, sia anche per le mutate e migliori condizioni di vita ed anche dell'ambiente di lavoro e da qui', quindi, la logica necessità di dover progettare un meccanismo che consenta di

tarare in modo adeguato quale sia l'ipotetico onere che ogni lavoratore comporterà per gli istituti previdenziali nell'arco temporale della sua esistenza in vita dal momento del pensionamento al suo decesso, comprendendovi anche l'onere correlato ai diritti previdenziali dei superstiti.

La finalità principale del coefficiente è quindi quella di determinare un importo del trattamento di quiescenza che sia compatibile con l'onere complessivamente sostenibile per il lavoratore dal momento in cui questi avrà accesso alla pensione, con la durata della pensione stessa.

Le norme piu' recenti (art. 12, comma 12-bis L. 30 luglio 2010, n. 122), hanno previsto un aggiornamento a cadenza triennale anche dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione, proprio in relazione ai parametri connessi agli andamenti demografici, fissando in mesi tre la elevazione dell'età dal 1 gennaio 2015, anticipata poi al 1 gennaio 2013 dall'art. 18, comma 4[^] della L. 25 luglio 2011, n. 111, estendendo pero' l'applicazione del coefficiente previsto per l'età di anni 65, anche alle età anagrafiche di pensionamento di entità superiore, coefficiente che, come abbiamo già affermato, è soggetto alle triennali revisioni previste dalla citata L.247.

Tale adeguamento dell'età anagrafica proseguirà poi, sempre su base triennale, in parallelo con la revisione triennale del coefficiente (dopo il 1 gennaio 2013, come già sopra affermato, avverrà dal 1 gennaio 2016 per ulteriori mesi tre e così' via di tre anni in tre anni), andando ad evidenziare una penalizzante anomalia che appare del tutto contraddittoria con la filosofia previdenziale del sistema.

Infatti, se la revisione su base triennale del coefficiente è la conseguenza del mutare della speranza di vita che, media-

mente, si allunga di un anno ogni tre anni, e il conseguente adeguamento dell'importo della pensione all'onere previdenziale sostenibile nell'arco temporale della speranza stessa, l'elevazione dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione costituisce una ingiustificata penalizzazione poichè il trattamento di quiescenza è già determinato con un coefficiente che tiene conto dell'onere presunto fra il compimento di tale età e la predetta speranza di vita. Se invece il trattamento di pensione viene erogato tre mesi oltre tale età (periodo che subirà un periodico aumento sempre su base triennale), al quale si aggiunge l'ulteriore periodo della finestra mobile di un anno prevista dal 1^a comma del citato art. 12 L. 122, elevando così il differimento totale della erogazione della pensione a mesi quindici dal 1 gennaio 2013, di fatto si realizza una ingiusta economia sul trattamento di quiescenza del lavoratore conseguente al potenziale minor costo previdenziale del lavoratore stesso che, rimanendo al lavoro (non penso sia ipotizzabile l'uscita dal lavoro senza stipendio nell'attesa della pensione) esclude qualsiasi onere a carico dell'istituto previdenziale.

L'anomalia "made in Italy"

Ma l'anomalia che io definisco "made in Italy" è conseguente alla procedura di revisione del coefficiente applicato al montante contributivo individuale, preposto a determinare l'importo della pensione.

Tale anomalia, che costituisce una ulteriore penalizzazione, ritengo sia anche di difficile comprensione da parte dei lavoratori. Poniamo il caso di due lavoratori che hanno la stessa età anagrafica ed analogo trattamento economico. Il primo, avendo maturato i requisiti per l'accesso alla pensione, dopo aver atteso la "finestra", decide di uscire dal lavoro mentre

il secondo ritenendo opportuno conseguire un incremento della pensione stessa, decide di rimanere al lavoro per un altro anno.

Se nel frattempo, cioè al confine fra l'anno di pensionamento e quello di prosecuzione, si verifica la revisione del coefficiente con la sua riduzione in conseguenza dell'aumento della speranza di vita, potrebbe accadere che il secondo lavoratore, cioè quello che ha proseguito la propria attività lavorativa e che ha maturato una quota di montante in più rispetto a quello andato in pensione, veda vanificato quell'incremento del trattamento di quiescenza in cui sperava o che, addirittura, vada a percepire un trattamento di minor importo rispetto all'altro lavoratore.

Per sopperire a tale anomalia, la soluzione potrebbe essere quella di suddividere in due quote la pensione, la prima determinata applicando il coefficiente vigente al momento in cui il lavoratore matura i requi-

siti per l'accesso alla pensione al montante contributivo individuale da lui maturato a tale data e, la seconda, applicando invece il coefficiente revisionato, alla sola quota di montante da lui maturata nel periodo di prosecuzione dell'attività lavorativa. La sommatoria delle due quote costituirebbe una pensione certamente più equa ed in sintonia con i principi fondamentali che sono alla base del sistema contributivo di cui in precedenza abbiamo parlato.

Per dimostrare gli effetti di tale anomalia, è necessario esemplificare, prendendo a base di riferimento il montante contributivo individuale rilevabile dal prospetto di simulazione allegato, ipotizzando però anche la revisione dei coefficienti riferiti all'età di anni 65, prevista dalla citata L. 247, con un abbattimento progressivo del 5% per ogni triennio, dal 1 gennaio 2013 al 1 gennaio 2034, rispetto a quello rideterminato dal 1 gennaio 2010 (5,620%), come meglio appresso specificato:

-dal 1 gennaio 2013. coefficiente 5,620% – il 5% = **5,3390%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 83)

-dal 1 gennaio 2016: coefficiente 5,3390% – il 5% = **5,0721%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 84)

dal 1 gennaio 2019: coefficiente 5,0721% - il 5% = **4,8185%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 85)

-dal 1 gennaio 2022: coefficiente 4,8185% – il 5% = **4,5776%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 86)

-dal 1 gennaio 2025: coefficiente 4,5776% – il 5% = **4,3488%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 87)

-dal 1 gennaio 2028: coefficiente 4,3488% – il 5% = **4,1314%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 88)

-dal 1 gennaio 2031: coefficiente 4,1314% – il 5% = **3,9249%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 89)

-dal 1 gennaio 2034: coefficiente 3,9249% – il 5% = **3,7287%**
(speranza di vita media fra maschi e femmine, anni 90)

L'analisi può essere effettuata su un lavoratore che maturando l'età anagrafica massima prevista per la pensione di vecchiaia il 31 dicembre 2028 e, dopo il periodo della "finestra" annuale, potendo andare in pensione il 1 gennaio 2030, decida invece di rimanere al lavoro un anno per andare in pensione il 1 gennaio 2031.

Le risultanze sono le seguenti:

Pensionamento dal 1 gennaio 2030 – Montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 2029 € 353.467,20 (anni 34, dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2029) x 4,1314% (ipotesi di coefficiente previsto dal 1 gennaio 2028) = **€ 14.603,14 (importo lordo annuo pensione)**

Pensionamento dal 1 gennaio 2031 – Montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 2030 € 367.249,38 (anni 35 dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2030) x 3,9249% (ipotesi di coefficiente previsto dal 1 gennaio 2031) = **€ 14.414,17 (importo lordo annuo pensione)**

La penalizzazione, pari alla differenza fra i due importi per € 188,97, investe paradossalmente il lavoratore che ha maturato un maggior importo di montante rimanendo al lavoro per un anno.

Ovviamente, se tale lavoratore decide invece di rimanere al lavoro per due anni, cioè andando in pensione dal **1 gennaio 2032**, l'importo diventa più favorevole anche se penalizzato dalla revisione del coefficiente:

Montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 2031 € 381.333,61 (anni 36 dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2031) x 3,9249% = ... **€ 14.966,96 (importo lordo annuo pensione)**

La differenza in questo caso è a favore del lavoratore, pari ad € 363,82 (fra € 14.966,96 ed € 14.603,14), ma la penalizzazione apportata dalla revisione del coefficiente appare significativa:

Montante contributivo al 31 dicembre 2031 € 381.333,61 x 4,1314% (ipotesi del coefficiente precedente la revisione) **€ 15.754,41 (importo lordo annuo pensione)**

La differenza fra i due trattamenti (€ 14.966,96, determinato con il coefficiente revisionato ed € 15.754,41, determinato con il coefficiente precedente la revisione), è pari ad annui € 787,45.

Prima di analizzare, attraverso simulazioni, la potenziale soluzione delle problematiche sopra esposte, appare necessario soffermarci sull'elemento che riveste particolare importanza per le giovani generazioni, cioè la potenziale copertura economica dei trattamenti di pensione liquidati con il sistema contributivo attraverso la verifica del "tasso di sostituzione", che altro non è che il rapporto percentuale che viene a crearsi fra la "prima pensione riscossa" e lo "stipendio lordo dell'ultimo anno di lavoro".

Sempre utilizzando gli elementi contenuti nel prospetto della simulazione del montante contributivo individuale, ponendo a confronto le risultanze dei trattamenti di pensione come sopra determinati, si hanno i seguenti tassi di sostituzione:

Pensionamento dal 1 gennaio 2030 – (Montante contributivo € 353.467,20, anzianità contributiva anni 34)
-Importo della pensione € 14.603,14 : 31.067,96 (stipendio dell'ultimo anno di lavoro, 2029)
= **47,00%**

Pensionamento dal 1 gennaio 2031 – (Montante contributivo € 367.249,38, anzianità contributiva anni 35)
-Importo della pensione € 14.414,17 : 31.689,31 (stipendio dell'ultimo anno di lavoro, 2030)
= **45,49% (risente, come nella determinazione del trattamento di pensione per il collocamento a riposo dal 1 gennaio 2031, della penalizzazione relativa alla revisione del coefficiente)**

Pensionamento dal 1 gennaio 2032 – Montante contributivo € 381.333,61, anzianità contributiva anni 36)
-Importo della pensione € 14.966,96 : 32.323,09 (stipendio dell'ultimo anno di lavoro, 2031)
= **46,30% (è comunque inferiore a quello del pensionamento dal 1 gennaio 2030)**
Appare di tutta evidenza quanto sia limitata la copertura economica garantita dal sistema contri-

butivo che, a parità di anzianità contributiva e di trattamento economico, è inferiore di circa 23-25 punti percentuali rispetto al trattamento di quiescenza determinato con il sistema retributivo.

Appare ora necessario dimostrare la possibile soluzione dell'anomalia conseguente alla revisione del coefficiente, sempre riferendoci alle simulazioni di pensionamento sopra riportate ed agli elementi contenuti nel prospetto relativo alla simulazione del processo di determinazione del montante contributivo.

Pensionamento dal 1 gennaio 2030 –

L'importo annuo della pensione, compreso il periodo di lavoro della "finestra" annuale, ammonta ad €. 14.603,14 (montante al 31 dicembre 2029 € 353.467,20, anzianità contributiva anni 34, ipotesi di coefficiente applicabile 4,1314%).

Pensionamento dal 1 gennaio 2031 –

-Montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 2029

€ 353.467,20 x 4,1314% (ipotesi di coefficiente vigente all'atto della maturazione dei requisiti)

€. 14.603,14 (prima quota)

-Quota montante contributivo maturata dal 1 gennaio 2030 al

31 dicembre 2030, € 13.782,18 x 3,9249%, (ipotesi di coefficiente revisionato)

“ 540,93 (seconda quota)

ta)

Importo annuo pensione € 15.144,07

Operando in questo modo il lavoratore che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento decide di continuare a lavorare, consegue giustamente una pensione di importo più elevato rispetto a quel lavoratore che ha deciso invece di accedere al pensionamento all'atto della maturazione dei predetti requisiti (importo di tale pensione € 14.603,14).

Applicando la formula sopra riportata, anche a quel lavoratore che decide di rimanere al lavoro per due anni (**pensionamento dal 1 gennaio 2032**) rispetto al momento in cui aveva maturato i requisiti per la liquidazione della pensione, lo stesso consegue giustamente un trattamento più favorevole di colui che è rimasto al lavoro per solo un anno.

-Montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 2029

€ 353.467,20 x 4,1314% (ipotesi di coefficiente vigente all'atto della maturazione dei requisiti)

€. 14.603,14

-Quota montante contributivo maturato dal 1 gennaio 2030 al

31 gennaio 2031, (fra € 381.333,61 ed € 353.467,20) = € 27.866,41 x 3,9249% (ipotesi di coefficiente revisionato).....

“ 1.093,72

Importo annuo pensione € 15.696,86

Ho definito questa anomalia nello specifico tutta italiana, poiché ad esempio nel sistema contributivo svedese, peraltro introdotto nell'ordinamento previdenziale di quel Paese dopo due anni rispetto al nostro, queste problematiche non esistono.

Infatti, per lavoratori di tale paese il coefficiente che, applicato al montante contributivo individuale determina l'importo della pensione, tiene conto sia dell'anno di nascita del lavoratore sia di quello previsto per il suo pensionamento. Tale coefficiente rimane inalterato fino

al compimento dell'età minima per andare in pensione e, se il lavoratore decide di rimanere al lavoro, ha come incentivo una maggiorazione proporzionale di tale coefficiente sulla base del periodo effettivo di differimento del pensionamento. In altri termini tale lavoratore, rinviando il suo pensionamento, riduce il potenziale costo previdenziale tarato sulla speranza di vita accertata al momento in cui poteva accedere alla pensione ed avrà, come situazione premiante, una pensione di maggior importo rispetto a quella che avrebbe percepito

se non avesse rinviato il suo pensionamento.

A questo punto appare necessario anche ipotizzare il meccanismo mediante il quale possa essere concesso un incentivo a quei lavoratori che, pur avendo maturato la possibilità di accedere al trattamento di pensione, decidono di rimanere al lavoro, incentivo che potrebbe perseguire due obiettivi: il primo, quello di attenuare le conseguenze della scarsa copertura economica del trattamento di quiescenza disciplinato dal sistema rispetto all'entità del-

lo stipendio in godimento del lavoratore nell'ultimo anno di attività, ed il secondo quello di scongiurare, o quanto meno contenere in termini sostenibili, l'eventuale onere che potrebbe ripercuotersi sullo Stato, in conseguenza dalla situazione di disagio economico in cui potrebbe venire a trovarsi il pensionato.

Per costruire questo meccanismo appare opportuno fare principale riferimento a quel coefficiente che traduce il montante in pensione, poiché essendo esso tarato sulla speranza di vita determinata per i pensionamenti decorrenti da una certa data e, quindi, in grado di contenere potenzial-

mente il costo dell'onere previdenziale di quel trattamento di quiescenza nell'ambito temporale di tale durata (speranza di vita), consente di stabilire attraverso il "divisore" (ipotesi di durata della speranza di vita), la percentuale di incremento da applicare, per ogni anno di rinvio del pensionamento, sul montante complessivo maturato il giorno precedente la decorrenza del pensionamento stesso.

Questa formula è certamente da ritenere alternativa a quella precedentemente utilizzata per eliminare "l'anomalia" derivante dalla decorrenza del pensionamento dopo la decisione di rimanere al lavoro in concomi-

tanza con la revisione triennale del coefficiente, ma appare però più razionale e più equa sia per le modalità seguite sia perché tiene in considerazione il "rinvio" obbligato della "finestra" di cui abbiamo parlato.

Facendo espresso riferimento alle stesse situazioni di pensionamento riferite alle decorrenze, 1 gennaio 2030, 1 gennaio 2031 e 1 gennaio 2032, tenendo contestualmente conto della "ipotesi di speranza di vita attribuita ad ogni coefficiente" (fra le ipotesi di revisione elencate a pag. 5, nonché delle entità del montante maturato rilevabili dal prospetto allegato), proviamo a simulare il trattamento di pensione spettante.

-Pensionamento avente decorrenza dal 1 gennaio 2030

-Montante maturato alla data della perfezionamento dei requisiti (31 dicembre 2028), € 339.982,91 x 4,1314% (ipotesi di coefficiente vigente dal 1/1/2028) = € 14.046,05

-Ipotesi di speranza di vita correlata al coefficiente, anni 88;

4,1314 : 23 (differenza fra anni 65 ed anni 88) = 0,1796%

-Anni intercorsi fra la data di prima potenziale decorrenza della pensione (1/1/2029)

e quella di effettivo pensionamento (1/1/2030) n. 1

-Importo montante al 31 dicembre 2029 € 353.467,20 x 0,1796% x anni 1 = " 634,82

Importo annuo pensione dal 1 gennaio 2030 € 14.680,87

Pensionamento avente decorrenza dal 1 gennaio 2031

-Montante maturato alla data della perfezionamento dei requisiti (31 dicembre 2028), € 339.982,91 x 4,1314% (ipotesi di coefficiente vigente dal 1/1/2028) = € 14.046,05

-Ipotesi di speranza di vita correlata al coefficiente, anni 88;

4,1314 : 23 (differenza fra anni 65 ed anni 88) = 0,1796%

-Anni intercorsi fra la data di prima potenziale decorrenza della pensione (1/1/2029)

e quella di effettivo pensionamento (1/1/2031) n. 2

-Importo montante al 31 dicembre 2030 € 367.249,38 x 0,1796% x anni 2 = " 1.319,14

Importo annuo pensione dal 1 gennaio 2030 € 15.365,19

Pensionamento avente decorrenza dal 1 gennaio 2032

-Montante maturato alla data della perfezionamento dei requisiti (31 dicembre 2028), € 339.982,91 x 4,1314% (ipotesi di coefficiente vigente dal 1/1/2028) € 14.046,05

-Ipotesi di speranza di vita correlata al coefficiente, anni 88;

4,1314 : 23 (differenza fra anni 65 ed anni 88) = 0,1796%

-Anni intercorsi fra la data di prima potenziale decorrenza della pensione (1/1/2029)

e quella di effettivo pensionamento (1/1/2032) n. 3

-Importo montante al 31 dicembre 2031 € 381.333,61 x 0,1796% x anni 3 = " 2.054,61

Importo annuo pensione dal 1 gennaio 2030 € 16.100,66

Vediamo ora di rideterminare i tassi di sostituzione sulla base dei nuovi importi dei trattamenti di pensione conseguibili

alle date del 1 gennaio 2030, 1 gennaio 2031 e 1 gennaio 2032 al fine di verificare gli scostamenti con quelli determinati

applicando la normativa vigente in materia di revisione dei coefficienti.

Pensionamento dal 1 gennaio 2030 – (Montante contributivo €. 353.467,20, anzianità contributiva anni 34)
-Importo della pensione €. 14.680,87 : 31.067,96 (stipendio dell'ultimo anno di lavoro, 2029)
= **47,25% (Incremento + 0,25%)**

Pensionamento dal 1 gennaio 2031 – (Montante contributivo €. 367.249,38, anzianità contributiva anni 35)
-Importo della pensione €. 15.365,19 : 31.689,31 (stipendio dell'ultimo anno di lavoro, 2030)
= **48,48% (Incremento + 2,99%)**

Pensionamento dal 1 gennaio 2032 – Montante contributivo €. 381.333,61, anzianità contributiva anni 36)
-Importo della pensione €. 16.100,66 : 32.323,09 (stipendio dell'ultimo anno di lavoro, 2031)
= **49,81% (Incremento + 3,41%)**

Sembra inconfutabile poter affermare che applicando la formula di determinazione del trattamento di pensione con le modalità sopra descritte, viene salvaguardato non solo lo stimolo a prolungare l'attività lavorativa, nella consapevolezza che il trattamento di quiescenza subirà equi incrementi, ma anche la sostenibilità dell'onere previdenziale del lavoratore nell'arco temporale della speranza di vita in stretta correlazione con il coefficiente attua-

riale determinato al momento in cui esso matura il requisito di età anagrafica che consente il primo accesso alla pensione di vecchiaia.

Questo breve studio non ha certamente la pretesa di essere il rimedio alle diverse problematiche che investono le giovani generazioni, destinatarie del sistema contributivo, che alle penalizzazioni del risultato previdenziale devono anche aggiungere quelle della precarietà e della discontinuità nella

tipologia dell'attività lavorativa, che hanno ripercussioni ulteriormente penalizzanti sul risultato finale, ma è solo un voler evidenziare aspetti che sembrano confliggere con i normali diritti, auspicando ancora una volta che coloro che sono preposti alla tutela dei lavoratori vogliano farsi carico dell'onere di intervenire sul legislatore per l'adozione dei necessari correttivi.

(vedi tabella a pag. 9)

DIPARTIMENTO PREVIDENZIALE OSSERVAZIONI SUL SISTEMA PENSIONISTICO CONTRIBUTIVO

Il "sistema contributivo" introdotto dalla riforma previdenziale del 1995 e precisamente con la legge n. 335 del 08/08/1995 art. 1 comma 23, ha come scopo la "riduzione delle prestazioni previdenziali", cosa che appare, peraltro, inevitabile a fronte di un quadro demografico di progressivo invecchiamento della popolazione e posta, altresì, la difficoltà di aumentare significativamente la base di lavoratori rispetto alla consistenza dei pensionati.

Tale sistema si applica a coloro che sono privi di anzianità con-

tributiva al 31 Dicembre 1995 o che optino per tale sistema.

Il calcolo della pensione viene basato sull'importo dei contributi accantonati durante tutta la "vita lavorativa", che tecnicamente viene denominato "montante contributivo".

Gli elementi essenziali per determinare il montante sono i seguenti:

- l'imponibile annuo comprensivo della 13^a (art.1 com. 8 L.335/95);
- massimale contributi-

vo (arr.2 comma 18 L.335/95);

- P.I.L. (art.1 comma 9 L.335/95);
- l'aliquota di trasformazione (art.1 comma 10 L.335/95)

Per determinare la quota di pensione al montante contributivo si applica un coefficiente detto di "trasformazione" legato all'età che il lavoratore ha raggiunto alla data del pensionamento. Tale coefficiente è previsto dall' art. 1 comma 6 della legge 335/95, come del resto prevede la "revisione di detti coefficienti", in relazione

(continua a pag. 10)

N. Anni	Anno di riferimento	Montante contributivo Anni preced. (1)	Variabili P.I.L. (2)	Montante contributivo Rivalut. (1 x 2) (3)	Stipendio lordo Anno corrente	Aliquota di Accantonam.	Montante contributivo Anno corrente (4)	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO (3 + 4)
1	1996	==	1,062054	==	16.162,54	33%	5.333,63	5.333,63
2	1997	5.333,64	1,053871	5.631,62	16.485,79	33%	5.440,31	11.071,93
3	1998	11.071,93	1,053597	11.665,35	16.815,50	33%	5.549,11	17.214,46
4	1999	17.214,46	1,056503	18.187,12	17.151,81	33%	5.660,09	23.847,21
5	2000	23.847,21	1,051781	25.082,04	17.494,84	33%	5.773,29	30.855,33
6	2001	30.855,33	1,047781	32.329,62	17.844,73	33%	5.888,76	38.218,38
7	2002	38.218,38	1,043698	39.888,44	18.201,62	33%	6.006,53	45.894,97
8	2003	45.894,97	1,041614	47.804,84	18.565,65	33%	6.126,66	53.931,50
9	2004	53.931,50	1,039272	56.049,49	18.936,96	33%	6.249,19	62.298,68
10	2005	62.298,68	1,040506	64.822,15	19.315,69	33%	6.374,17	71.196,32
11	2006	71.196,32	1,040406	74.073,07	19.702,00	33%	6.501,66	80.574,73
12	2007	80.574,73	1,040306	83.822,37	20.096,04	33%	6.631,69	90.454,06
13	2008	90.454,06	1,040206	94.090,85	20.497,96	33%	6.764,32	100.855,17
14	2009	100.855,17	1,040106	104.900,06	20.907,91	33%	6.899,61	111.799,67
15	2010	111.799,67	1,030506	115.210,23	21.326,06	33%	7.037,59	122.247,82
16	2011	122.247,82	1,030406	125.964,88	21.752,58	33%	7.178,35	133.143,23
17	2012	133.143,23	1,030306	137.178,26	22.187,63	33%	7.321,91	144.500,17
18	2013	144.500,17	1,030206	148.864,94	22.631,38	33%	7.468,35	156.333,29
19	2014	156.333,29	1,030106	161.039,86	23.084,00	33%	7.617,72	168.657,58
20	2015	168.657,58	1,020506	172.116,07	23.545,68	33%	7.770,07	179.886,14
21	2016	179.886,14	1,020406	183.556,89	24.016,59	33%	7.925,47	191.482,36
22	2017	191.482,36	1,020306	195.370,60	24.496,92	33%	8.083,98	203.409,58
23	2018	203.409,58	1,020206	207.519,67	24.986,85	33%	8.245,66	215.765,33
24	2019	215.765,33	1,020106	220.103,50	25.486,58	33%	8.410,57	228.514,07
25	2020	228.514,07	1,020006	233.085,72	25.996,31	33%	8.578,78	241.664,50
26	2021	241.664,50	1,010606	244.227,59	26.516,23	33%	8.750,35	252.977,94
27	2022	252.977,94	1,010506	255.635,72	27.046,55	33%	8.925,36	264.561,08
28	2023	264.561,08	1,010406	267.314,10	27.587,48	33%	9.103,86	276.417,96
29	2024	276.417,96	1,010306	279.266,72	28.139,22	33%	9.285,94	288.552,66
30	2025	288.552,66	1,010206	291.497,62	28.702,00	33%	9.471,66	300.969,28
31	2026	300.969,28	1,010106	304.010,87	29.276,04	33%	9.661,09	313.671,96
32	2027	313.671,96	1,010006	316.810,56	29.861,56	33%	9.854,31	326.664,87
33	2028	326.664,87	1,010000	329.931,51	30.458,79	33%	10.051,40	339.982,91
34	2029	339.982,91	1,009506	344.214,78	31.067,96	33%	10.252,42	353.467,20
35	2030	353.467,20	1,009406	356.791,91	31.689,31	33%	10.457,47	367.249,38
36	2031	367.249,38	1,009306	370.667,00	32.323,09	33%	10.666,61	381.333,61
37	2032	381.333,61	1,009206	384.844,16	32.969,55	33%	10.879,95	395.724,11
38	2033	395.724,11	1,009206	399.367,14	33.628,94	33%	11.097,55	410.464,69
39	2034	410.464,69	1,009106	414.202,38	34.301,51	33%	11.319,49	425.521,87
40	2035	425.521,87	1,009006	429.354,11	34.987,54	33%	11.545,88	440.899,99

(continua da pag. 8)

dell' aumentare della speranza di vita.

Di seguito riportiamo le tabella dei coefficienti di trasformazione in vigore fino al 31 Dicembre

2009 e quella aggiornata entrata in vigore dal 01 Gennaio 2010

TABELLA DAL 01/01/1996 AL 31/12/2009

età	divisori	ct
57	21,1869	4,720
58	20,5769	4,860
59	19,9769	5,006
60	19,3669	5,163
61	18,7469	5,334
62	18,1369	5,514
63	17,5269	5,706
64	16,9169	5,911
65	16,2969	6,136

TABELLA IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2010

età	divisori	ct
57	22,627	4,419
58	22,035	4,538
59	21,441	4,664
60	20,843	4,798
61	20,241	4,940
62	19,635	5,093
63	19,024	5,257
64	18,409	5,432
65	17,792	5,621

Osservando le due tabelle si notano già delle anomalie in antitesi al concetto espresso sulla rivisitazione sulla speranza di vita, tanto è vero, che è stata ridotta con una percentuale maggiore la quota relativa a quella dell'età di 65 anni, in confronto con le altre.

Differenza tra 57 anni: Tab 2009 = 4,720% - Tab. 2010 = 4,410% - Meno 0,301%

Differenza tra 65 anni: Tab 2009 = 6,136% - Tab. 2010 = 5,621% - Meno 0,515%

Bisogna, inoltre, considerare che l'utilizzo delle varie tabelle in modo "secco" al momento delle revisioni, danneggiano in modo irreversibile il lavoratore, che pur restando in attività più anni, va incontro, invece di una rivalutazione del suo assegno pensionistico, ad una concreta decurtazione.

Esempio: lavoratore di 63 anni, che nel 2009 avrebbe avuto un coefficiente di trasformazione sul suo montante di 5,706%, restando in servizio fino a 65 anni

nel 2011, andrebbe incontro al nuovo coefficiente del 5,621.

Un'ultima osservazione va in merito alla scelta forzosa dell'ulteriore aumento dell'età in base alla decorrenza della pensione (finestra unica dopo un' anno dal requisito) oltre agli incrementi previsti dal 2013 (almeno tre mesi in più). In definitiva bisogna prevedere anche un aumento di dette tabelle in base all'effettiva età al momento del pensionamento.

Per ultimo, ma non meno importante, oltre agli elementi tecnici sopra esposti è necessario applicare anche "un criterio politico" in grado di tener conto delle conseguenze che si avrebbero sui giovani e sulle carriere discontinue, per le quali sarebbe opportuno pensare di introdurre dei contributi figurativi a carico dello Stato per garantire la possibilità di costituire, comunque, una pensione, se non dignitosa, almeno accettabile anche in presenza di versamenti modesti.

Si allega alla presente relazione una tabella costituente il montante contributivo.



(continua da pag. 10)

LA PROGRESSIONE DEL MONTANTE							
ANNO	MONTANTE ANNO PRECEDENTE	PIL	MONTANTE RIVALUTATO	IMPONIBILE ANNUO	ALIQUOTA DI COMPUTO	MONTANTE ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO
1996	0	1,062054	0,00	20000	33%	6600,00	6600,00
1997	6600,00	1,055871	6968,75	21000	33%	6930,00	13898,75
1998	13898,75	1,053597	14643,68	21500	33%	7095,00	21738,68
1999	21738,68	1,056503	22966,98	22000	33%	7260,00	30226,98
2000	30226,98	1,051781	31792,16	22500	33%	7425,00	39217,16
2001	39217,16	1,047781	41091,00	23000	33%	7590,00	48681,00
2002	48681,00	1,043698	50808,26	23500	33%	7755,00	58563,26
2003	58563,26	1,041614	61000,31	24000	33%	7920,00	68920,31
2004	68920,31	1,039272	71626,95	24500	33%	8085,00	79711,95
2005	79711,95	1,040506	82940,76	25000	33%	8250,00	91190,76
2006	91190,76	1,035386	94417,64	25500	33%	8415,00	102832,64
2007	102832,64	1,033937	106322,47	26000	33%	8580,00	114902,47
2008	114902,47	1,034625	118880,97	26500	33%	8745,00	127625,97
2009	127625,97	1,033201	131863,28	27000	33%	8910,00	140773,28
2010	140773,28	1,017935	143298,05	27500	33%	9075,00	152373,05
2011	152373,05	1,009355	153798,50	27500	33%	9075,00	162873,50

Dal totale complessivo relativo all'anno 2009 e 2010 si prende, a titolo esemplificativo, un soggetto che in base all'età 65 anni prende la quota pensionistica contributiva trasformando il totale del montante nell'anno 2009 oppure nel 2010.

ANNO 2009 MONTANTE 140773,28 x coeff. 6,136% = pensione 8.637,85 annua

ANNO 2010 MONTANTE 152373,05 x coeff. 5,621% = pensione 8564,89 annua

Esito finale stessa età un' anno di lavoro in più, pensione più bassa!



Effepielle



Hanno collaborato a questa edizione:

Silvana Roseto
 Michelangelo Librandi
 Maria Vittoria Gobbo
 Daniele Ilari
 Lino Di Clemente
 Antonio Sanfilippo
 Chiara Luacchioni
 Gerry Ferrara

LA UIL PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

~~**10 MILIARDI IN MENO
ALLA POLITICA**~~

=

**400€ IN PIÙ PER LAVORATORI
DIPENDENTI E PENSIONATI**

